

STATUTO PRO LOCO DI PACENTRO

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

1. L'Associazione Pro Loco di Pacentro, costituita con atto pubblico in data 25/02/1976 n. 30032 di repertorio Dott. Giuseppe Gaudiosi notaio in Sulmona (AQ) registrato a Sulmona il 01/03/1976 al Vol. 127 Mod. I n. 222, svolge la sua attività nel territorio del Comune di Pacentro per una durata illimitata;
2. La Pro Loco di Pacentro è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia;
3. La Pro Loco di Pacentro ha sede legale a Pacentro in Via Roma n. 29;
4. Con l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di L'Aquila, la denominazione "Pro Loco di Pacentro" viene riconosciuta e tutelata a norma di legge.

COMPETENZA TERRITORIALE

ARTICOLO 2

1. La Pro Loco di Pacentro svolge la sua attività nel territorio del Comune di Pacentro per una durata illimitata.

FINALITA'

ARTICOLO 3

1. La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro e può esercitare, con rilevanza pubblica, qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, gastronomico, sociale e nell'ambito della solidarietà e del volontariato;
2. La Pro Loco di Pacentro ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d'Abruzzo;
3. In particolare la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune di Pacentro e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone di:
 - a) **riunire** attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;
 - b) **tutelare**, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all'intera collettività le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
 - c) **svolgere** una faticosa operazione di convinzione per rendere turisticamente accogliente il centro attraverso:
 - il risanamento igienico sanitario del tessuto urbano nella sua globalità;
 - l'abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente;
 - una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed un efficiente servizio di trasporti pubblici, da realizzare segnalando alla Regione, alla Provincia e al Comune le eventuali carenze;
 - l'allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando alla A.P.T.R. e all'Ente Parco le eventuali deficienze al riguardo;
 - d) **promuovere** l'istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti; l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, anche con eventuale richiesta alla Regione di usare la denominazione IAT ai sensi della vigente normativa;
 - e) **coadiuvare** l'A.P.T.R. e gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;

- f) **realizzare** manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso comprensorio;
 - g) **organizzare** e promuovere la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, villaggi turistici, case per ferie);
 - h) **sollecitare** la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva tradizionale (alberghi, pensioni, locande, B&B, affittacamere);
 - i) diventare parte attiva dell'eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
 - j) **presentare** alla Regione, per l'eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con Enti Pubblici, imprese, Pro Loco ed altre associazioni costituite da giovani e da donne;
 - k) **avere** compiti di vigilanza del prodotto turistico;
 - l) **promuovere** e sviluppare attività di utilità sociale di solidarietà e di volontariato a favore degli associati e della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, con la progettazione e realizzazione di strutture e spazi sociali destinati al soggiorno e allo svago), realizzare spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
 - m) **conservare, recuperare, promuovere e valorizzare** i prodotti tipici locali, le tradizioni culturali, artigianali e religiose, organizzando mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre e ogni altra iniziativa idonea allo scopo;
 - n) **collaborare** con l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e le proprie organizzazioni Provinciali e Regionali;
 - o) **aprire e gestire** circoli per soci. Per cui ai sensi dell'art.148, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco – UNPLI, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti;
5. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, anche stipulando apposite convenzioni.

SOCI

ARTICOLO 4

1. L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati;
2. L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo;
3. Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali;
4. Sull'ammissione, il Consiglio Direttivo decide entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
5. Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
6. All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che è destinata a finanziare le attività dell'Associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutazione monetaria;
7. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'Associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali;
8. Tutti i Soci possono partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché abbiano superato la minore età (18 anni) e non risultino inadempienti agli obblighi sociali;
9. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei;
10. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l'importo stabilito per la quota sociale al momento dell'accoglimento della domanda, tutti i soci devono effettuare il versamento entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo;
11. Tutti i soci, al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:
 - a) Votare per eleggere gli organi sociali;
 - b) Essere eletti alle cariche direttive;
 - c) Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 - d) Votare per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
 - e) Ricevere la tessera sociale;

- f) Frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell'Associazione;
- g) Ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio Pro Loco Unpli, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco se associata all'Unpli;

12. Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) Rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
- b) Versare la quota sociale;
- c) Non operare in danno della Pro Loco.

13. La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno decorso;
- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato ai doveri sociali;
- c) per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta; La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con la quale si concede il termine di giorni 15 (quindici) per eliminare l'inadempienza;
- d) contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione;
- e) entro 30 (trenta) giorni dall'arrivo del ricorso il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi;
- f) per causa di morte.

ORGANI DELLA PRO LOCO

ARTICOLO 5

1. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
2. Organi della Pro Loco di Pacentro sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Il Collegio dei Probiviri;
3. Tutte le cariche sono gratuite ed elettive;
4. Le cariche di Presidente dei tre organi collegiali sono incompatibili con quelle politiche.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, maggiori di 18 anni, in regola con il versamento della quota sociale avvenuta almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, salva diversa decisione del Consiglio direttivo comunicata preventivamente ai soci;
2. Ogni Socio esprime un solo voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile;
3. Nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza;
4. Non sono ammesse deleghe;
5. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci;
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto;

7. L'Assemblea si riunisce nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione;
8. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata a mano e debitamente notificata all'interessato;
9. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima;
10. Della convocazione dell'assemblea, del suo ordine del giorno, della data, ora e luogo fissate per la prima e seconda convocazione, deve essere inoltre data idonea pubblicità mediante pubblico manifesto, locandine, inserzioni su organi di stampa, tramite internet o attraverso altre forme di comunicazione;
11. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
 - a) approva il bilancio preventivo con il programma annuo di attività ed il rendiconto economico e finanziario con la maggioranza assoluta dei presenti;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Proviviri;
 - c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci;
 - d) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria;
 - e) L'Assemblea, in via ordinaria, viene convocata per l'elezione degli organi sociali ed almeno due volte l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 - f) L'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti e comunque non inferiore a 10 soci;
 - g) L'Assemblea, in via straordinaria, viene convocata su iniziativa del Consiglio direttivo o sulla base di richiesta scritta e motivata di un terzo dei soci aventi diritto di voto;
 - h) L'Assemblea straordinaria delibera sempre sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - i) L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti al momento del voto, non sono considerati votanti gli astenuti.
 - j) Una copia delle deliberazioni deve essere affissa con gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come i bilanci preventivi ed i rendiconti, in un'apposita bacheca esposta al pubblico e sul sito internet www.prolocopacentro.it ;

- k) L'Assemblea deve essere nuovamente convocata se non sono raggiunti i quorum richiesti;
- l) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente (assistito dal segretario) o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio direttivo, il quale designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario qualora quest'ultimo risultasse assente;
- m) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario;
- n) Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni;
- o) Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea non può farsi rappresentare da altri.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Pacentro può variare da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, compreso il Presidente, che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito all'unanimità;
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, prima della votazione;
3. Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i 2/3 dei componenti da eleggere;
4. I membri del Consiglio direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione e a parità di voti è eletto chi abbia già ricoperto incarichi direttivi nella Pro Loco di Pacentro, senza demerito per più tempo e, persistendo ancora la parità, il più anziano di età;
5. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6. La carica è gratuita.
7. Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio direttivo, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione ove possibile;

8. Nella loro prima riunione essi eleggono, fra di essi, il Presidente e il Vice Presidente a scrutinio segreto, ovvero in modo palese se stabilito all'unanimità.
9. Qualora nel corso dell'ultimo quadriennio dall'ultimo rinnovo del Consiglio direttivo, uno o più consiglieri dovesse decadere per qualunque motivo dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate dal comma 4 del presente articolo;
10. I consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell'avvenuta surroga, disposta dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 7 del presente articolo fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso;
11. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga e venga comunque a mancare la metà più uno degli originari componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo dell'intero Consiglio direttivo;
12. Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ed orienta, in armonia con esse, l'attività dell'associazione;
13. Il Consiglio direttivo può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a. predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi e il regolamento delle elezioni dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - b. delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
 - c. delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente della Pro Loco;
 - d. formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci;
 - e. predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
 - f. delibera sull'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al comma 10 dell'art. 10, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
 - g. non può proporre modifiche statutarie e/o regolamentari negli ultimi 6 (sei) mesi del suo mandato.
14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in assenza o impedimento del Presidente, dal Vice-Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;

15. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, consegnata a mano o a mezzo posta, fax, e-mail, telegramma, telefono;
16. Deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, in modo che i Consiglieri ed i Revisori dei conti, ai quali deve essere in ogni caso inviato l'invito di partecipazione, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione;
17. Nell'avviso di riunione del consiglio direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima;
18. Al Consiglio Direttivo può essere invitato il Sindaco (ovvero il Commissario prefettizio) del Comune di Pacentro, con facoltà di parteciparvi o di delegare altra persona che lo rappresenti e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto;
19. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo dei suoi membri;
20. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente;
21. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo lo stesso rimarrà in carica per gli affari correnti e per la gestione del periodo elettorale fino al rinnovo del Consiglio stesso;
22. Le dimissioni del Consiglio direttivo avranno piena efficacia all'undicesimo giorno successivo alla presentazione all'assemblea dei soci;
23. Le nuove elezioni dovranno essere tenute entro 30 giorni dall'effettiva decadenza del Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 8

1. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo e può essere riconfermato;
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale e può chiedere di ottenere la personalità giuridica;
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione Pro Loco;
4. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e la causa, rilasciandone quietanza liberatoria;
5. Ha anche facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del consiglio direttivo;
6. Può anche effettuare compromessi e transazioni;
7. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al Vice-Presidente;
8. Qualora anche il Vice-Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età;
9. Il Presidente, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio direttivo, ovvero previa autorizzazione del Consiglio stesso, agli ex-Presidenti della Proloco di Pacentro;
10. Il Presidente non può proporre modifiche statutarie e/o regolamentari negli ultimi 6 (sei) mesi del suo mandato;
11. Le dimissioni del Presidente non determinano, necessariamente, nuove elezioni del Consiglio direttivo che provvederà autonomamente ad una nuova elezione;
12. In tale periodo le funzioni vengono assunte dal vice-Presidente;
13. Gli ex-Presidenti della Proloco di Pacentro possono, se autorizzati dal Consiglio direttivo, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con funzioni consultive ma senza diritto di voto;

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 9

1. Il Segretario viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i soci. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto al voto in quella sede. Può essergli conferita dal Consiglio stesso una indennità annuale.
2. Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dalla statuto e dai regolamenti.
3. Redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda l'entrata e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
4. Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10

1. L'associazione Pro Loco di Pacentro per le sue opere di promozione sociale, previste dall'articolo 3 del presente Statuto in base ai bilanci preventivi annuali, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate di cui all'art. 4 della L. 383/2000:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;
3. L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari;
4. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo;
5. Tali conti sono intestati all'Associazione e con firma disgiunta del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario;
6. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
7. L'esercizio finanziario dell'associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre;
8. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo;

9. Il bilancio farà riferimento alla classificazione della materia operata dalla legislazione vigente;
10. Per le spese impreviste deve essere stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 5% dell'intera disponibilità finanziaria dell'associazione; delle utilizzazioni del fondo deve essere informata l'Assemblea nella successiva riunione;
11. Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l'Assemblea dei soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la Segreteria della Pro-Loco a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea e una copia dovrà essere pubblicata sul sito internet www.prolocopacentro.it;
12. In un'apposita bacheca esposta al pubblico, inoltre, deve darsi comunicazione che il bilancio preventivo e il programma annuale di attività sono depositati in segreteria e vanno altresì comunicati gli orari di apertura della segreteria stessa.
13. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell'anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
14. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

VIGILANZA E CONTROLLI

ARTICOLO 11

1. L'Associazione Pro Loco deve agevolare l'azione di vigilanza dell'A.P.T.R. sulla rispondenza dei punti di informazione e accoglienza ai turisti che siano stati autorizzati ad usare la denominazione IAT, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera d del presente Statuto e sulla conformità ai criteri che regolano la rete degli IAT;
2. L'Associazione deve collaborare con la Regione o altri organi eventualmente competenti a predisporre specifici controlli sulla effettiva destinazione dei fondi erogati dagli stessi;
3. L'Associazione deve agevolare la Provincia di L'Aquila nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro Loco;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 12

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno Presidente, e 2 (due) membri supplenti;
2. I 5 (cinque) revisori devono essere eletti tutti dall'assemblea tra i soci; con votazioni separate e segrete, ovvero in forma palese qualora stabilito dall'Assemblea stessa;
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio;
4. I revisori, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;
5. La carica di Revisore dei Conti è gratuita;
6. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge;
7. Il collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
8. I revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti;
9. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari;
10. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro;
11. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 13

1. Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia;
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, eletti dall'assemblea fra persone competenti in materia, anche non soci;
4. I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le stesse modalità del secondo e terzo comma dell'articolo 12;
5. I probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di nomina e possono essere confermati nell'incarico;
6. Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione: regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini con la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche ove non sia regolato diversamente dal presente Statuto;
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del collegio ha ricevuto il ricorso;
8. Il Collegio dei Probiviri di una Proloco Unpli, prima di pronunciarsi, può chiedere il parere dell'omologo Collegio dell'Unpli Abruzzo. La circostanza porta a 60 i giorni entro cui il Collegio deve pronunciarsi dal ricevimento del ricorso;
9. In ogni caso, le pronunce del Collegio dei Probiviri della Proloco sono definitive.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

ARTICOLO 14

1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Consiglio direttivo;
2. I membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito;
3. E' facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente;
4. E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Proloco di Pacentro di attenersi scrupolosamente al mandato ricevuto per il compimento di un dato atto negoziale;
5. La Proloco di Pacentro si assume nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell'Associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri;
6. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 15

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea con apposita delibera del Consiglio direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto;
2. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto;
3. Delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 16

1. Lo scioglimento della Proloco di Pacentro deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti;
2. L'Assemblea per lo scioglimento della Proloco di Pacentro è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto;
3. Delibera con la maggioranza dei 4/5 dei presenti;
4. In sede di scioglimento, cessazione o estinzione l'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo al Comune di Pacentro con l'obbligo di destinazione a fini di utilità sociale;
5. Il verbale dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato, a cura del Segretario verbalizzante, alla Provincia di L'Aquila.

COMMISSARIO

ARTICOLO 17

1. La Provincia di L'Aquila può in qualunque momento predisporre indagini per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro-Loco o per accertare l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti di Istituto;
2. Al fine di ristabilire il rispetto dei requisiti richiesti e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia o l'UNPLI Abruzzo può nominare per propria determinazione, o su richiesta del Presidente dell'Associazione, o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, un Commissario Straordinario che può anche essere un funzionario della Provincia medesima o un delegato dell'UNPLI Abruzzo, dandogli un termine entro cui portare a compimento il mandato conferitogli;
3. Qualora non sia possibile ristabilire in alcun modo il rispetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia predispone la cancellazione della Pro-Loco dall'Albo Provinciale.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

1. La Proloco di Pacentro ha l'obbligo di comunicare entro il 31 dicembre alla Provincia di L'Aquila, al fine di permettere l'aggiornamento dell'Albo, il numero dei soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali;
2. La Proloco di Pacentro, inoltre, dovrà trasmettere alla Provincia, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie;
3. Se la Proloco di Pacentro aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione nazionale Proloco d'Italia) per il tramite del Comitato regionale Unpli Abruzzo, ha l'obbligo del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Unpli;
4. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile e alle norme in materia di associazioni senza scopo di lucro contenute nel Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni e alla normativa regionale in materia di Proloco e di turismo.